



Ordinanza n. 15/2020 del 19/03/2020

## IL SINDACO

### **RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:**

- Propria Ordinanza n. 4 del 11/02/2020 recente disposizione in materia di rifiuti e di raccolta differenziata;
- Determinazione dell'UTC, n. 33 del 17/02/2020, n. 67 del 16/03/2020, di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sino al 15/03/2020 e successiva proroga alla Ditta RAF di Sant'Arsenio sino al 01/06/2020, nelle more dell'espletamento di apposita procedura di gara;

**ATTESO CHE**, in riferimento a quanto stabilito dalle disposizioni statali e dalle ordinanze regionali in materia di emergenza sanitaria da CORONAVIRUS, nella fattispecie trattasi di servizio pubblico essenziale da rendere con carattere di continuità;

**LETTA** la circolare dell'Istituto Superiore di Sanità, prot. n. 8293 del 12/03/2020 che detta linee di indirizzo in materia di rifiuti e di raccolta differenziata ed il rapporto ISS COVID N. 3/2020 "*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione...aggiornato al 14 marzo 2020*";

**RITENUTO**, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, dover disciplinare tale settore in forma più stringente o, anche a causa tra l'altro del rallentamento di ogni attività imprenditoriale collegata ;

- Nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

**VISTA** tutta la normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito ricorrendo i presupposti di necessità ed urgenza;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

**VISTO** l'art. 191 del D.Lgvo n. 152 /2006 e s.m.i.

**VISTO** l'art. 50 e 54 del D.Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

## ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i cittadini di Sant'Arsenio di attenersi alle seguenti disposizioni :

- a) Con decorrenza immediata e per la durata di giorni 30, il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani ed assimilati è così modificato:
  - Viene sospesa la raccolta di olio, indumenti, ingombranti e sfalci;
  - Per il vetro la raccolta avverrà ogni quindici giorni a partire dal 19/03/2020;
- b) A scopo cautelativo fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati, dovranno essere smaltiti nell'indifferenziato;
- c) Quotidianamente, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore, in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti stessi;
- d) I sacchetti vanno chiusi utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani, ma usando legacci o nastro adesivo per il successivo conferimento nei contenitori fuori dalla porta;
- e) Per tutte le altre tipologie di rifiuti, diverse da quelle di cui sopra, rimane confermato il calendario già in vigore;

## DISPONE

Che per l'esecuzione, la presente ordinanza venga notificata a:

- Ditta RAF, affidataria del servizio;
- Comando Stazione Carabinieri di Polla (SA);
- Alla Polizia Municipale di Sant'Arsenio, che è incaricata dell'esecuzione e osservanza del presente provvedimento;

- UTC Comune di Sant'Arsenio;
  - ATO rifiuti di Salerno;
  - Prefettura di Salerno;
  - Regione Campania
- Secondo l'art. 191 del D.Lgs 152/2006 queste ordinanze vanno inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

#### DISPONE ALTRESI'

Che al presente provvedimento venga data massima pubblicita', attraverso :

- Albo Pretorio;
- Sito Web del Comune di Sant'Arsenio – [www.comune.santarsenio.sa.it](http://www.comune.santarsenio.sa.it)
- Comunicati Stampa;
- Affissioni nelle apposite bacheche, cittadini etc.

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1199/1971 ed all'art. 3 della L.R. 10/91, è ammesso ricorso:

- Al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

L'inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 bis comma 1 bis del T.U.E.L. 267/2000

Dalla Residenza Municipale, li 19/03/2020

IL SINDACO  
(dott. Donato PICA)

